



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA PUGLIA  
BARI**

**PRIMA SEZIONE**

**Registro Sentenze: 2732/2006**

**Registro Generale: 1039/2006**

**SENTENZA IN FORMA ABBREVIATA  
EX ART. 26 L. 1034/1971**

nella Camera di Consiglio del **05 Luglio 2006**

Visto il ricorso 1039/2006 proposto da:

*GENNARI FEDERICA*

rappresentato e difeso da:

*RASCAZZO AVV. GIUSEPPE*

con domicilio eletto in BARI

*C/O SEGRETERIA TAR PUGLIA*

*presso*

*RASCAZZO AVV. GIUSEPPE*

**contro**

*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA*

rappresentato e difeso da:

*AVVOCATURA DELLO STATO*

*con domicilio eletto in BARI*

*VIA MELO, 97*

*presso la sua sede*

*COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO*

*e nei confronti di  
NANI GIOCONDA*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

- a) dell'elenco, reso noto il 24.03.2006 dall'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, degli ammessi alla prova orale del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto ai sensi del DDG 22.11.2004 nella parte in cui non si include la ricorrente;
- b) del verbale del 16.2.2006 e delle due schede allegate, non pubblicati, con cui la commissione esaminatrice del corso-concorso predetto ha giudicato insufficienti le due prove scritte svolte dalla ricorrente;
- c) dei criteri di valutazione adottati dalla stessa commissione in aggiunta a quelli previsti dal bando e, in particolare, riportati nei verbali 35, 37 e 38/2005, non pubblicati, con cui sono state predisposte ed approvate le "griglie di valutazione" del saggio e del progetto, oggetto delle prove, nonché le modalità operative delle due sottocommissioni,
- d) di ogni altro atto o provvedimento preordinato collegato o consequenziale e occorrendo dei decreti direttoriali del 27.10.05 e 17.11.2005,  
nonché ora
- e) della relazione depositata dall'Amministrazione il 31.05.2006 innanzi al TAR di Lecce, nonché della nota ministeriale 1160 del 19.9.05 e dei provvedimenti di composizione della commissione alla stessa allegati.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2006;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA*

Udito il relatore, Primo Ref. FEDERICA CABRINI, e uditi altresì i difensori delle parti presenti, come da verbale;

Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Ritenuto che sia irrilevante il fatto che non siano stati riportati segni grafici di correzione a margine degli elaborati scritti (v. T.a.r. Toscana, sez. I, 27 giugno 2005, n. 3087). Invero, i segni grafici di correzione hanno una chiara funzione didattica in quanto costituiscono lo strumento al quale ricorrono gli insegnanti per indicare allo studente gli errori nei quali è incorso e che non devono essere ripetuti in futuro; il compito della Commissione esaminatrice di un pubblico concorso è invece quello di valutare contenuto e forma degli elaborati scritti;

Ritenuta l'infondatezza delle censure dedotte con riferimento alla composizione delle sottocommissioni atteso che il verbale relativo alla correzione delle prove scritte della ricorrente, dal quale risulta la presenza del Presidente, fa prova fino a querela di

falso; né in punto di fatto risulta provato che la correzione degli elaborati della ricorrente sia avvenuta in assenza del Presidente;

Ritenuta l'infondatezza delle censure dedotte con riferimento ai criteri di valutazione delle prove scritte atteso che:

- non corrisponde al vero che se un singolo aspetto di una prova non è meritevole del punteggio massimo ottiene necessariamente un punteggio insufficiente; invero ha un punteggio che dà solo non è né sufficiente, né insufficiente, ma va sommato agli altri per raggiungere i 21/30 richiesti dal bando per superare la prova;
- per come prescritto dal bando di concorso non basta la mera sufficienza matematica (18/30) per il superamento della prova scritta, ma occorre ottenere una votazione superiore (21/30) che corrisponde a giudizi sintetici, in prevalenza ampiamente positivi e non nella media;

Ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso proposto;

In ragione del fatto che l'Avvocatura erariale non ha spiegato alcuna attività difensiva ritiene il Collegio di poter esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese e degli onorari del giudizio anche nei confronti delle parti costituite.

#### **P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima**, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, da GENNARI FEDERICA, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 5 Luglio 2006, con l'intervento dei signori magistrati:

Gennaro Ferrari  
Leonardo Spagnoletti  
Federica Cabrini, Est.

Presidente  
Consigliere  
Primo Referendario